

**CONVENZIONE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA QUALE MEDICO COMPETENTE
AI SENSI DEL D.LGS 81/2008**

tra

l'**Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e Alto Lario** , con sede in Sondrio, Via Stelvio n. 25, codice fiscale/partita IVA 00988090148, legalmente rappresentata dal Direttore Amministrativo Dott. Carlo Maria Iacomino, di seguito denominata "Azienda"

e

la **Società Ambrosini Automobili s.a.s.** con sede legale in Milano cap. 20122, Corso Europa n° 14 e sede operativa in Montagna in Valtellina (SO) cap. 23020, Via Stelvio, 441 codice fiscale - partita IVA 00079380143, in persona del Legale Rappresentante pro tempore Sig. Franco Ambrosini, di seguito denominata "Committente"

premessato che

- il rapporto tra il Medico Competente ed il datore di lavoro e di tipo fiduciario;
- con il provvedimento deliberativo n. 213 del 16.02.2015 l' ex Azienda Ospedaliera della Valtellina e della Valchiavenna, ora conferita in ASST Valtellina e Alto Lario, ha adottato, ai sensi della normativa vigente, "l'Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale";

richiamate le seguenti disposizioni normative:

- l'art. 15 *quinquies* del D.Lgs. 502/92 "*Caratteristiche del rapporto di lavoro esclusivo dei Dirigenti Sanitari*";
- il C.C.N.L. area della Dirigenza medica e veterinaria che rimanda ad apposito accordo, tra i soggetti istituzionali coinvolti, la disciplina dell'attività richiesta in convenzione prevedendone la durata, l'accesso ed i limiti orari, il compenso e la motivazione;

si conviene e si stipula quanto segue:

art. 1 - L'Azienda assicura al Committente le prestazioni di consulenza di "medico competente" tramite i Dirigenti Medici in servizio presso questa Azienda, tra quelli iscritti all'albo nazionale dei Medici Competenti, secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

Trattandosi di rapporto fiduciario, l'Azienda comunicherà i nominativi dei sanitari in possesso dei requisiti necessari ad effettuare le prestazioni richieste, tra i quali il Committente sceglierà quello di fiducia al quale attribuire la qualifica di "Medico Competente";

art. 2 - La consulenza prevede interventi del sanitario presso la sede operativa della Società, nonché l'effettuazione di visite specialistiche di idoneità al lavoro a favore di dipendenti del committente, secondo quanto previsto dagli artt. 25, 40 e 41 del D.Lgs 81/2008.

art. 3 - Per l'attività in argomento, che verrà assicurata dal Dirigente Medico al di fuori del normale orario di servizio, il Committente corrisponderà all'Azienda i seguenti compensi:

- € 40,00 per ogni visita eseguita;
- € 250,00 per la consulenza annua (assunzione di responsabilità, rischio medico legale e quant'altro previsto dal D.Lgs. 81/2008).

Gli eventuali accertamenti che si renderanno necessari, qualora non contemplati dalla presente convenzione, saranno a totale carico del committente.

art. 4 – L'Azienda si impegna a presentare al Committente le richieste di liquidazione delle competenze trimestralmente. Il committente accrediterà l'importo dovuto all'Azienda, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

L'Azienda attribuirà le somme spettanti al proprio dipendente entro il mese successivo all'introito, nella misura stabilita dal regolamento aziendale per l'esercizio dell'attività libero professionale.

Art. 5 – L'azienda garantisce idonea copertura assicurativa per la R.C. verso terzi derivante dall'attività di Medico Competente svolta dai propri dipendenti in regime di libera professione. Nessuna responsabilità sarà attribuita all'azienda stessa o al medico per l'utilizzo di attrezzature e strumentazioni di proprietà della Ditta.

La Ditta, inoltre, garantisce l'applicazione di tutte le disposizioni in tema di sicurezza e di tutela della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro nell'ambito dello svolgimento dell'attività in argomento e, ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., fornirà informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare i dipendenti dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 6 - Nell'esecuzione del presente atto, il Medico ha l'obbligo, in ossequio a quanto disposto dal D.Lgs 196/03 "Codice in materia di protezione dei dati personali", di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo.

art. 7 - La presente convenzione decorre **dalla sottoscrizione del presente atto sino al 31 dicembre 2017**, salvo disdetta anticipata da comunicarsi da una delle parti contraenti con preavviso di almeno 90 giorni con lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Tuttavia, nelle more del perfezionamento degli atti di rito, si conviene di regolare a norma del presente accordo pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data

del presente accordo pregressi e reciproci rapporti eventualmente intercorsi a far data dal 01 gennaio 2017.

Il presente accordo si intenderà comunque immediatamente ed automaticamente risolto qualora sopravvengano disposizioni di legge statali o regionali con esso incompatibili. L'Azienda si riserva inoltre la revoca qualora l'imminente adeguamento alle recenti normative del vigente "Atto aziendale per la disciplina dell'attività libero professionale" possa prevedere indicazioni specifiche per l'attività dei Dirigenti Medici in regime esclusivo con l'Azienda Socio Sanitaria Territoriale della Valtellina e dell'Alto Lario.

art. 8 - La presente convenzione:

- è esente da I.V.A., ai sensi dell'art. 10, 1° comma, punto n. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni e integrazioni;
- è soggetta ad imposta di bollo fin dall'origine, a carico della Società Ambrosini Automobili s.a.s. ai sensi dell' art. 2, parte prima, allegato A, del D.P.R. n. 642 del 26/10/1972 e successive modificazioni ed integrazioni, salvo che la presente convenzione venga perfezionata per corrispondenza ex art. 24, parte II del predetto decreto.

Le eventuali spese derivanti dalla registrazione della presente convenzione si convengono a carico della parte che vi avrà dato causa.

art. 9 - In caso di controversia derivante dal presente atto, le parti eleggono la competenza Giudiziaria esclusiva del Foro di Sondrio.

Letto, approvato e sottoscritto.

**AZIENDA SOCIO SANITARIA
TERRITORIALE DELLA VALTELLINA E
ALTO LARIO**

(Il Direttore Amministrativo)
Carlo Maria Iacomino

**SOCIETA' AMBROSINI AUTOMOBILI
S.A.S.**

(Il Legale Rappresentante pro tempore)
Franco Ambrosini

Il Committente ha chiesto di avvalersi, per l'espletamento dei compiti di Medico Competente, della collaborazione del dr.....

Per accettazione

.....
(Il medico competente)